

RELAZIONE**REGOLAMENTO N. 33 DEL 10 MARZO 2010 CONCERNENTE L'ACCESSO E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE DI CUI AI TITOLI V, VI, XIV, XVI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

Il Regolamento detta norme in materia di accesso ed esercizio dell'attività riassicurativa da parte di imprese con sede legale in Italia e di sedi secondarie in Italia di imprese con sede legale in Stati terzi. Il testo dà attuazione al dettato del Codice delle Assicurazioni Private (nel seguito "Codice"), come modificato dal d.lgs. 29 febbraio 2008 n. 56 che ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione e recante modifiche delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE.

Al fine di fornire un quadro unitario sull'attività riassicurativa, il Regolamento riunisce in unico corpo normativo la disciplina concernente le procedure di autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa e di estensione dell'autorizzazione all'esercizio di nuovi rami nonché le procedure cui sono tenute ad attenersi le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica per esercitare l'attività riassicurativa nei Paesi dello Spazio economico europeo e negli Stati terzi. Il Regolamento introduce inoltre disposizioni in tema di esercizio dell'attività riassicurativa avuto riguardo alle riserve tecniche dell'impresa, agli attivi a copertura delle stesse, al margine di solvibilità, alle procedure di approvazione delle modifiche statutarie e delle modifiche al programma di attività, nonché all'autorizzazione di operazioni straordinarie realizzate attraverso trasferimenti di portafoglio, fusioni e scissioni. Il Regolamento reca inoltre disposizioni di attuazione in merito alla riassicurazione *finite*.

In attuazione dell'articolo 37 bis, comma 1, del Codice, il Regolamento estende le previsioni in tema di determinazione delle riserve tecniche anche alle imprese di assicurazione che esercitano congiuntamente l'attività riassicurativa.

Analogamente, in attuazione dell'articolo 42 ter e 44 bis del Codice, è prevista l'applicazione delle norme regolamentari relative agli attivi a copertura ed al margine di solvibilità delle imprese di riassicurazione anche alle imprese di assicurazione che esercitano congiuntamente l'attività riassicurativa nel caso in cui ricorrano le specifiche condizioni di cui agli articoli 46, comma 3 bis, e 44 bis.

* * *

Il Regolamento si compone di quattro Parti e nove allegati.

La **Parte I** reca le disposizioni di carattere generale, comprendenti il richiamo alle norme fondanti il potere regolamentare esercitato (articolo 1), le definizioni delle espressioni utilizzate nel testo (articolo 2) e l'ambito di applicazione del Regolamento (articolo 3).

La **Parte II** è composta da due Titoli e disciplina l'accesso all'esercizio dell'attività riassicurativa.

Il **Titolo I**, articolato in quattro Capi, regola la procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte delle imprese con sede legale in Italia.

Il Capo I disciplina la procedura di richiesta di autorizzazione all'esercizio.

In particolare, l'articolo 4 prevede che le imprese che intendono esercitare l'attività riassicurativa presentino all'ISVAP istanza di autorizzazione, allegando la

documentazione funzionale alla verifica delle dotazioni patrimoniali iniziali dell'impresa, dei suoi assetti di *governance*, della sua struttura organizzativa, del programma di attività triennale, della idoneità degli azionisti e dei requisiti dei soggetti a cui sono attribuite funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

L'articolo 5, in attuazione dell'articolo 59, comma 1, lettera c) del Codice, fissa il limite minimo del capitale sociale iniziale necessario all'autorizzazione. L'importo è stabilito in misura non inferiore a 3 milioni di euro per l'esercizio di uno o più rami vita o danni ed in misura non inferiore a 5 milioni di euro per l'esercizio congiunto dei rami vita e danni.

L'articolo 6 prevede che, in aggiunta ai requisiti minimi di capitale, l'impresa fornisca dimostrazione di possedere i mezzi finanziari adeguati per far fronte alle spese di impianto. Come nell'analoga disciplina applicabile alle imprese di assicurazione non è fissata una misura minima di mezzi finanziari, essendo rimessa l'adeguatezza dei mezzi stessi alla valutazione dell'Autorità, in funzione della natura e dell'importo delle spese stimate dall'impresa.

L'articolo 7 indica il contenuto del programma di attività triennale che l'impresa deve allegare all'istanza. Si richiedono in particolare informazioni di carattere qualitativo sulle tipologie contrattuali di riassicurazione per ciascun ramo e sui criteri che l'impresa intende seguire nella retrocessione dei rischi assunti, unitamente a previsioni quantitative sullo sviluppo degli affari nel primo triennio di attività. L'impresa deve inoltre trasmettere una relazione tecnica, sottoscritta da un attuario iscritto all'albo professionale, contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma di attività è stato redatto e sono state determinate le previsioni economiche (articolo 8).

L'articolo 9 disciplina i controlli dell'ISVAP sui soggetti che detengono partecipazioni rilevanti nell'impresa da autorizzare mentre il successivo articolo 10 prevede l'invio di documentazione finalizzata a consentire all'ISVAP l'individuazione dell'esistenza di stretti legami tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza ed altri soggetti che possano recare ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

Il Capo II regola il procedimento di autorizzazione all'esercizio in coerenza con i principi della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, come da ultimo novellata dalla legge 15/2005, e con la disciplina dell'attività procedimentale dell'ISVAP, recata dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

In particolare gli articoli da 11 a 13 disciplinano l'avvio del procedimento e l'attività istruttoria e le forme di pubblicità e ai suoi effetti. Si prevede in particolare, alla luce delle nuove disposizioni del Codice, che l'impresa possa procedere all'iscrizione nel registro delle imprese solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dell'ISVAP e che possa iniziare l'attività a partire dal momento in cui l'ISVAP, ricevuta notizia dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese, procede ad inserire l'impresa nell'albo.

L'articolo 14 reca la disciplina del diniego dell'autorizzazione.

Il Capo III (articoli da 15 a 18) disciplina la procedura di autorizzazione per le imprese che intendono estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa a nuovi rami, rinviando, in massima parte, per gli aspetti di disciplina del procedimento e dell'atto autorizzatorio, alle norme già illustrate.

Il Capo IV regola le condizioni per l'abilitazione delle imprese italiane all'esercizio dell'attività riassicurativa al di fuori del territorio della Repubblica.

In particolare gli articoli 19, 20, 21 e 22 dettano le disposizioni concernenti l'abilitazione all'esercizio dell'attività negli Stati dello Spazio Economico Europeo, definendo il contenuto della comunicazione che l'impresa deve trasmettere all'ISVAP, secondo quanto

previsto dalla vigente normativa e dal Protocollo di Siena relativo alla collaborazione delle Autorità di vigilanza degli Stati membri.

L'articolo 23 detta i requisiti richiesti ai fini dell'abilitazione delle imprese italiane all'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio di Stati terzi.

L'articolo 24 definisce le procedure dell'ISVAP per il rilascio dell'abilitazione, ivi compresi gli adempimenti informativi nei confronti dell'Autorità di vigilanza dello Stato membro competente.

Il **Titolo II** definisce la procedura ed i requisiti richiesti per l'autorizzazione all'esercizio in Italia dell'attività riassicurativa da parte di imprese con sede legale in uno Stato terzo.

In particolare, sono specificati il contenuto dell'istanza di autorizzazione (articolo 25), i limiti minimi del fondo di dotazione della sede secondaria costituita in Italia, mediante rinvio a quelli dettati per le imprese con sede nel territorio della Repubblica (articolo 26), le indicazioni del programma di attività e della relazione tecnica (articolo 27) e la procedura per ottenere l'estensione dell'esercizio ad altri rami (articolo 28).

Gli articoli 29 e 30 disciplinano rispettivamente il procedimento di autorizzazione ed il diniego dell'autorizzazione, facendo rinvio alle norme regolamentari previste per le imprese con sede legale in Italia.

La **Parte III**, che si articola in nove titoli, reca la disciplina dell'esercizio dell'attività riassicurativa da parte di imprese con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana o di sedi secondarie in Italia di imprese con sede legale in uno Stato terzo.

Il **Titolo I**, composto da tre capi, detta disposizioni in tema di riserve tecniche.

Il Capo I detta disposizioni di carattere generale.

In particolare l'articolo 31 dispone che le riserve tecniche siano determinate sulla base delle comunicazioni delle cedenti, ma impone all'impresa di effettuare proprie valutazioni di congruità procedendo, ove necessario, ad effettuare le dovute integrazioni.

L'articolo 32 richiede, in un'ottica di rafforzamento dei requisiti qualitativi di gestione, l'adozione di procedure e risorse, in termini di personale, mezzi e sistemi informatici, adeguati a garantire, costantemente, l'attendibilità dei dati utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche.

Il Capo II disciplina i principi attuariali e le regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche dell'attività di riassicurazione nei rami vita.

In particolare gli articoli da 33 a 37 individuano, rispettivamente, i principi generali ed i metodi di calcolo delle riserve tecniche. Per quanto riguarda la scelta delle basi tecniche finanziarie, è stabilito, in via generale, che il tasso di interesse da utilizzare per la valutazione delle riserve vita, sia individuato in base a criteri prudenziali ed in misura non superiore a quello corrispondente utilizzato dalle imprese cedenti. E' stato tuttavia previsto un ulteriore limite per i portafogli acquisiti in riassicurazione le cui riserve tecniche sono espresse in euro, pari al tasso massimo garantibile in vigore stabilito per il portafoglio diretto italiano dal Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008.

L'articolo 40 dispone che le imprese valutino la congruità delle riserve tecniche con metodi statistico-attuariali adeguati e costituiscano, ove necessario, appositi accantonamenti aggiuntivi.

L'articolo 41, in deroga ai principi generali, prevede che, nel caso di acquisizione in riassicurazione di portafoglio del lavoro diretto italiano, l'impresa di riassicurazione possa applicare i medesimi criteri utilizzati dalla cedente.

Gli articoli 42 e 43, integrano le disposizioni di cui all'articolo 41, richiedendo alle imprese di valutare l'esigenza di accantonamenti aggiuntivi, rispettivamente, per rischio di tasso di interesse e per altri rischi.

L'articolo 44 prevede che le imprese redigano una apposita relazione che descriva le risultanze delle analisi condotte sulle riserve tecniche.

Il Capo III reca le disposizioni e i metodi di valutazione delle riserve tecniche dell'attività di riassicurazione nei rami danni ed è suddiviso in cinque Sezioni, riguardanti, rispettivamente, la disciplina sulla riserva premi, sulla riserva sinistri, sulle riserve di perequazione, sulle altre riserve tecniche e sugli adempimenti dell'attuario dell'impresa.

Gli articoli 46 e 47 regolamentano la costituzione della riserva premi, disponendo altresì che le imprese verifichino periodicamente, nell'ambito di ciascun ramo assicurativo, la tenuta della riserva premi nel suo complesso.

L'articolo 48 contiene le disposizioni in materia di riserva per frazioni di premio, prevedendo che tale riserva sia determinata, per ciascun ramo ed eventualmente nell'ambito delle diverse tipologie di rischio rientranti nel ramo secondo i criteri di calcolo indicati all'articolo 49.

Gli articoli 50, 51 e 52 dettano disposizioni in materia di riserva per rischi in corso, finalizzata a coprire i rischi incombenti sull'impresa dopo la fine dell'esercizio, indicando, rispettivamente, criteri di costituzione, criteri di calcolo e metodi.

L'articolo 53 comprende le disposizioni concernenti le riserve integrative della riserva per frazioni di premi che si applicano alle imprese che esercitano la riassicurazione delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali nonché dei danni derivanti dall'energia nucleare. La norma fa rinvio ai criteri di costituzione ed utilizzo dettati, per il lavoro diretto italiano, dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 37 del decreto (Regolamento ISVAP n. 16 del 4 marzo 2008).

L'articolo 54 definisce la riserva sinistri e l'articolo 55 sancisce, quale principio generale per il calcolo di detta riserva, il principio del "costo ultimo". A differenza delle norme dettate per il lavoro diretto italiano, per le imprese che esercitano la riassicurazione non è stata data evidenza separata alla riserva per sinistri tardivi, dovendosi considerare ricompresa nella complessiva riserva sinistri comunicata dalla cedente.

L'articolo 56 impone alle imprese di verificare periodicamente, nell'ambito di ciascun ramo, la tenuta della riserva sinistri predisponendo adeguate evidenze sui risultati della verifica.

L'articolo 57 dispone che le imprese valutino la congruità delle riserve tecniche, procedendo, ove necessario, ad effettuare le dovute integrazioni. Al fine di determinare il costo ultimo è previsto l'utilizzo di metodi statistico-attuariali (articolo 58).

L'articolo 59 definisce le riserve di perequazione che, a norma di legge, hanno lo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari.

Gli articoli 60, 61 e 62 dettano disposizioni, rispettivamente, sui criteri di costituzione, sui criteri di calcolo e sui criteri di utilizzo della riserva di perequazione del ramo credito.

L'articolo 63 concerne la riserva di perequazione per i rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare, per le cui condizioni e modalità di costituzione viene fatto rimando allo specifico Regolamento che dovrà essere emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 64, comma 4 del Codice.

L'articolo 64 definisce la riserva di senescenza destinata a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati nell'ambito del ramo malattia.

L'articolo 65 dispone che le imprese redigano una apposita relazione che descriva le risultanze delle analisi condotte sulle riserve tecniche.

Il Titolo II reca disposizioni in materia di attivi a copertura che le imprese di riassicurazione devono possedere a fronte delle riserve tecniche derivanti dalle accettazioni in riassicurazione.

L'articolo 66 introduce principi generali in base ai quali le imprese devono effettuare la scelta degli attivi da destinare a copertura delle riserve tecniche. Per le specificità connesse all'attività riassicurativa è lasciata al riassicuratore una maggiore discrezionalità rispetto all'impresa di assicurazione tenuto conto dell'assenza di limiti quantitativi e di una specifica indicazione legislativa delle categorie di attivi.

Le disposizioni di cui all'articolo 68 richiamano i principi generali della gestione integrata dell'attivo e del passivo, quelli più specifici legati alla sicurezza, alla redditività, alla pronta liquidabilità nonché alla diversificazione e dispersione degli attivi a copertura delle riserve tecniche. L'articolo 69 detta specifiche disposizioni che devono essere osservate dalle imprese nella scelta degli attivi avendo particolare riguardo ai contratti stipulati, alla cadenza dei pagamenti attesi ed alle esigenze di redditività e di liquidità derivanti dalle obbligazioni assunte.

L'articolo 70 richiede che l'impresa mantenga entro limiti prudenziali l'incidenza degli attivi non negoziati su mercati regolamentati, ivi incluse le quote di fondi riservati o speculativi. E' richiesto inoltre che, relativamente ad investimenti in quote di OICR o in titoli emessi da società che realizzano operazioni di cartolarizzazione, le imprese tengano conto degli attivi sottostanti i predetti investimenti.

Gli articoli da 71 a 73 stabiliscono disposizioni per l'utilizzo di strumenti derivati a copertura delle riserve tecniche. In particolare l'articolo 71 prevede che gli investimenti in strumenti derivati, nel rispetto del principio di sana e prudente gestione, possano essere utilizzati a copertura delle riserve tecniche solo nella misura in cui contribuiscono ad una riduzione dei rischi di investimento o agevolano una efficace gestione del portafoglio.

L'articolo 74 prevede a fini prudenziali che i crediti possano essere utilizzati a copertura delle riserve tecniche soltanto se esigibili da meno di diciotto mesi.

E' prevista inoltre una apposita delibera dell'organo amministrativo, da assumersi con cadenza almeno annuale (articolo 75), relativa alle valutazioni sugli attivi a copertura delle riserve tecniche richieste all'impresa dalle disposizioni contenute nel Titolo.

Il **Titolo III**, strutturato in due capi, reca disposizioni relative al calcolo del margine di solvibilità richiesto e disciplina gli elementi che possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile.

Il Capo I stabilisce (articoli 76-81) le regole tecniche per la determinazione del margine di solvibilità richiesto per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami danni. Tali regole si basano, come per le imprese di assicurazione, sulla determinazione del margine in rapporto all'ammontare annuo dei premi o all'onere medio dei sinistri.

Gli articoli 82 e 83 definiscono i criteri per la determinazione del margine di solvibilità richiesto per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita. Tali criteri, come espressamente previsto dalle disposizioni comunitarie e di recepimento, sono determinati mediante rinvio ai criteri fissati per la riassicurazione nei rami danni.

Il Capo II è strutturato in tre sezioni distinte in relazione alla tipologia di elementi del margine disponibile che vengono presi in considerazione.

La Sezione I (articolo 84, comma 1) chiarisce che il margine disponibile deve essere, nel corso dell'esercizio, sempre superiore all'ultimo margine richiesto. Il successivo comma 2 stabilisce che il margine disponibile è rappresentato dagli elementi che costituiscono il patrimonio netto dell'impresa e che possono essere utilizzati senza alcuna limitazione, ma al netto degli elementi immateriali. Dal margine disponibile sono altresì dedotti il valore delle azioni proprie o della controllante e le partecipazioni in imprese del settore finanziario qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 5.

La Sezione II (articoli 86-94) disciplina gli elementi dell'impresa utilizzabili con limitazioni nel margine disponibile. In particolare sono specificati i limiti e le caratteristiche delle passività subordinate ai fini dell'inclusione nell'ambito degli elementi del margine disponibile. Le disposizioni riprendono l'analoga disciplina fissata per il margine disponibile delle imprese di assicurazione. Analogamente è stabilita (articolo 94) la preventiva comunicazione di tutte le emissioni di passività subordinate da parte delle imprese di riassicurazione ai fini della valutazione da parte dell'ISVAP della sussistenza dei requisiti per la loro inclusione fra gli elementi del margine disponibile.

La Sezione III disciplina gli elementi che possono essere inseriti nel margine disponibile previa autorizzazione dell'ISVAP. In particolare sono individuate (articoli 95 e 96) le condizioni in presenza delle quali un'impresa può essere autorizzata dall'ISVAP, ai sensi dell'articolo 66 bis, comma 4, del Codice, ad utilizzare in via transitoria ulteriori elementi patrimoniali (articolo 95) e plusvalenze latenti (articolo 96) ai fini del calcolo del margine di solvibilità.

Il **Titolo IV** detta disposizioni in materia di risanamento finanziario dell'impresa. In attuazione dell'articolo 223, comma 2 del Codice delle assicurazioni, come modificato dall'articolo 18, comma 3, lett. b) del decreto legislativo 29 febbraio 2008 n. 56, è stato definito il contenuto del piano triennale di risanamento finanziario che l'ISVAP può richiedere all'impresa di riassicurazione. Il presupposto della richiesta è correlato alla valutazione, da parte dell'Autorità, di una situazione finanziaria dell'impresa di riassicurazione che metta a rischio gli impegni nei confronti delle imprese cedenti derivanti dai contratti di riassicurazione.

Il **Titolo V**, articolato in due Capi, riguardanti rispettivamente le procedure di approvazione delle modifiche statutarie e delle modifiche al programma di attività presentato dalle imprese al momento dell'autorizzazione all'esercizio o all'estensione dell'attività riassicurativa.

Il Capo I (articoli 98, 99 e 100) reca le procedure per l'approvazione delle modifiche statutarie il cui presupposto, come previsto dal Codice, è rappresentato dall'accertamento che le modifiche non contrastino con la sana e prudente gestione dell'impresa. L'ISVAP, nell'esercizio del potere di approvazione degli statuti, è infatti chiamato a temperare il rispetto dell'autonomia negoziale dei soci con gli obiettivi di una sana e prudente gestione sottostanti alla disciplina del controllo, esercitando un potere di verifica in funzione orientativa dell'autonomia statutaria su un piano di coerenza con gli interessi tutelati dall'ordinamento di settore.

Il Capo II disciplina le procedure di approvazione delle modifiche al programma di attività iniziale che l'impresa intende apportare nel triennio successivo all'ottenimento dell'autorizzazione (articoli 101, 102, 103 e 104).

Il **Titolo VI** contiene disposizioni relative al trasferimento di portafoglio (Capo I), alla fusione ed alla scissione (Capo II) allorché riguardino imprese di riassicurazione.

Gli articoli 105, 106 e 107 disciplinano i trasferimenti di portafoglio effettuati rispettivamente da imprese con sede legale in Italia e da imprese con sede legale in uno Stato terzo aventi sede secondaria in Italia, attuati sia mediante conferimento in natura con corrispondente aumento del capitale sociale dell'impresa cessionaria sia con la stipulazione di un contratto di cessione.

L'articolo 108 indica la documentazione da allegare all'istanza. In particolare, nel caso di trasferimento di portafoglio attuato con aumento del capitale sociale è richiesta la relazione asseverata, redatta dall'esperto designato dal tribunale, attestante la congruità del conferimento.

Gli articoli 109 e 110 regolamentano, rispettivamente, le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento distintamente per il trasferimento del portafoglio di imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana ovvero per sedi secondarie nella Repubblica italiana di imprese con sede legale in uno Stato terzo.

L'articolo 115 chiarisce che si applica la disciplina del trasferimento di portafoglio anche quando il trasferimento sia attuato nell'ambito di un trasferimento di ramo d'azienda, stabilendo l'obbligo, nel caso di trasferimento parziale, anche in capo all'impresa cedente di dare prova del mantenimento delle condizioni di solvibilità post trasferimento.

Il Capo II, conformemente a quanto previsto dall'articolo 201 del Codice, regola le procedure di autorizzazione delle operazioni di fusione e scissione che coinvolgano almeno un'impresa di riassicurazione italiana.

Gli articoli 117 e 118, in particolare, disciplinano la procedura e la documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione alla fusione o alla scissione. Nell'ambito delle operazioni di fusione si è tenuto conto della disciplina introdotta dall'articolo 201 del Codice che subordina l'iscrizione del progetto di fusione e di scissione nel Registro delle imprese alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP.

Il **Titolo VII** reca disposizioni in materia di riassicurazione *finite* applicabili alle imprese di sola riassicurazione, come previsto dalle disposizioni comunitarie e di recepimento. Si ritiene che la definizione introdotta possa in ogni caso essere presa a riferimento per connaturare l'attività di riassicurazione *finite* anche dal lato della cedente.

L'articolo 127 individua i requisiti della riassicurazione *finite* che è, tra l'altro, caratterizzata dalla possibilità che il riassicuratore sia esposto ad una perdita potenziale significativa derivante dal contratto.

L'articolo 128 stabilisce il contenuto contrattuale minimo per la valutazione dell'effettivo trasferimento dei rischi. L'articolo stabilisce inoltre che qualora il contratto di riassicurazione faccia riferimento ad altri accordi scritti e/o contratti, lo stesso deve contenere esplicito rinvio formulato in modo chiaro e appropriato.

L'articolo 129 rinvia alle disposizioni del Regolamento n. 20 del 26 marzo 2008 in materia di controllo interno e di gestione dei rischi anche con riguardo all'attività di riassicurazione finite realizzata dall'impresa.

L'articolo 130 precisa che le operazioni di riassicurazione finite in tema di trattamento contabile sono assoggettate, come in generale l'attività assicurativa, anche alle disposizioni contenute nel Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.

Gli articoli 131 e 132, infine precisano che anche nell'esercizio della riassicurazione finite, il riassicuratore è tenuto alla costituzione delle riserve tecniche e del margine di solvibilità secondo le regole previste per l'attività riassicurativa in generale.

Il **Titolo VIII** contiene l'articolo 133 che rinvia, per il calcolo della solvibilità corretta delle imprese di riassicurazione e per la verifica della solvibilità corretta dell'impresa controllante di cui agli articoli 217 e 218 del Codice alle disposizioni di attuazione fissate per le imprese di assicurazione dal Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008.

Il **Titolo IX** reca disposizioni relative ai registri assicurativi ed alla modulistica. In particolare l'articolo 134 dettaglia il contenuto e le modalità di aggiornamento del Registro delle attività destinate a copertura delle riserve tecniche. Gli articoli 135 e 136 prevedono, in allegato, i prospetti dimostrativi del margine di solvibilità e delle plusvalenze latenti. L'articolo 137 introduce il prospetto delle attività a copertura delle riserve tecniche.

La **Parte IV** reca le modifiche e le abrogazioni ad altre disposizioni regolamentari e contiene le disposizioni finali e transitorie. In particolare l'articolo 141 introduce disposizioni transitorie in tema di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali delle imprese e requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo dell'impresa da autorizzare o una partecipazione rilevante nel capitale dell'impresa, rappresentato da azioni con diritto di voto.

Le disposizioni prevedono altresì che, fino all'emanazione del Regolamento del Ministero dello Sviluppo economico di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto, per il calcolo delle riserve di perequazione per i rischi di calamità naturali di cui all'articolo 63 si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 19 novembre 1996 n. 705.

Gli articoli 142 e 143 disciplinano rispettivamente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regolamento e la sua entrata in vigore.